

TRIBUNALE DI AGRIGENTO  
SEZIONE LAVORO

Proc. 1070/2011

Promosso ex art. 700c.p.c. da  
**AIELLO DOMENICO**  
(Avv. G. Aiello)

CONTRO

**ASP DI AGRIGENTO**  
(Avv. R. Acquista)

Il Giudice, sciogliendo la riserva che precede, premesso che il ricorrente, in epigrafe indicato, allega:

- a) di ricoprire l'incarico di medico penitenziario presso la Casa Circondariale di Agrigento dal 1992 con contratto biennale rinnovato in data 3.1.2011 e scadenza 31.12.2012;
- b) di prestare l'incarico di medicina generale in Porto Empedocle tramite apposita convenzione con l'ASP di Agrigento e di avere un numero di pazienti iscritti pari a circa 500;
- c) con nota prot. n. 1321 del 23.3.2011 l'ASP comunicava che il massimale dei pazienti doveva contenersi nel limite di 500 ai sensi dell'art. 39, comma 9, degli AACCNN del 23 marzo 2005 e 29 luglio 2009;
- d) che tale provvedimento è illegittimo in quanto per i medici degli istituti penitenziari non sono applicabili le norme relative alle incompatibilità ed al cumulo degli impieghi;
- e) la sussistenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile sia di tipo economico sia alla professionalità.

L'ASP eccepisce l'insussistenza sia del *fumus boni iuris* che del *periculum in mora*.

\*\*\*\*

L'art. 39, comma nono, dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni ed altre professionalità del 23.3.2005, prevede: "*Ai medici di cui all'art. 6, comma 1, del DL 14 giugno 1993, n. 187, convertito con modifiche nella legge 12 agosto 1993, n. 296 che accettano l'incarico di cui al precedente art. 34, è consentito acquisire scelte fino alla concorrenza di un massimale di 500 scelte*".

Come correttamente sostenuto da parte ricorrente, le disposizioni contrattuali sopra citate, non potevano essere applicate *in malam partem*, in danno del ricorrente, in violazione dell'art. 2 della legge n. 740 del 1970 in virtù del quale "*a tutti i medici che svolgono a qualsiasi titolo, attività nell'ambito degli istituti penitenziari, non sono applicabili, altresì, le incompatibilità e le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il SSN*".



Nell'ambito della Legge 9 ottobre 1970, n. 740 disciplinante l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione statale, al titolo primo ("personale sanitario"), capo primo, ("medici incaricati"), sezione prima, ("norme generali"), l'art. 2, con la rubrica "Rapporti di incarico", nella sua originaria formulazione disponeva quanto segue: *"Le prestazioni professionali rese in conseguenza del conferimento dell'incarico sono disciplinate dalle norme della presente legge. Ai medici incaricati non sono applicabili le norme relative alle incompatibilità ed al cumulo di impieghi, ne' alcun'altra norma concernente gli impiegati civili dello Stato"*.

Con D.L. 14 giugno 1993, n. 187, art. 6, comma 2, si aggiunse il seguente: *"A tutti i medici che svolgono, a qualsiasi titolo, attività nell'ambito degli istituti penitenziari non sono applicabili altresì le incompatibilità previste dalla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4, comma 7"*.

Con successiva legge 12 agosto 1993, n. 296 (di conversione del D.L. n. 187/93 citato), si dispose poi che: *"All'art. 6, comma 1 cpv. le parole "previste dalla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 7, comma 7" sono sostituite dalle parole "e le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il Servizio Sanitario Nazionale"*.

A seguito di queste modifiche, l'art. 2, comma 3 dispone che: *"A tutti i medici che svolgono, a qualsiasi titolo, attività nell'ambito degli istituti penitenziari non sono applicabili altresì le incompatibilità e le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il Servizio Sanitario Nazionale"*.

Pertanto non potendo applicarsi, nel caso di specie, il regime di incompatibilità previsto dall'art. 39, comma nono, dell'Accordo Collettivo Nazionale, essendo il ricorrente un medico che svolge attività ambulatoriale nell'ambito di un istituto penitenziario, il massimale cui modulare il numero dei pazienti è pari a 1500 per come previsto espressamente dall'art. 39, comma primo, dell'Accordo citato.

Inoltre la giurisprudenza di legittimità sul punto è costante laddove afferma che: *"le limitazioni per i medici di medicina generale convenzionati, previsti dai contratti e dalle convenzioni con il SSN, sono inapplicabili ai medici che svolgono attività negli istituti penitenziari"* (Cass. Civ. Sez. Lav. 19.4.2006, n. 9046).



Del pari deve ritenersi sussistente il *periculum in mora* atteso il danno alla professionalità derivante dalla potenziale mancata acquisizione di ulteriori 1000 pazienti.

Pertanto il provvedimento di contenimento del massimale a 500 pazienti (nota prot. n. 1321 del 23.3.2011), allo stato, appare illegittimo e deve essere sospeso con conseguente diritto del ricorrente ad estendere il massimale predetto a 1500.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

sospende il provvedimento prot. n. 1321 del 23.3.2011 dell'ASP di Agrigento

Condanna l'ASP di Agrigento al pagamento delle spese della presente fase in favore del ricorrente, spese che si liquidano in €800,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Agrigento l'8.6.2011

Si comunichi

*Il Giudice*

Silvia Franzoso



deposited in cancelleria  
8/6/11  
C1  
(Giuseppe Anello)